



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2020/112 DEL 27/10/2020

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E UFFICIO ESPROPRIAZIONI

OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A. AI SENSI DELLA L. 41/1986, L. 104/1992 E L.R. 16/2007 COSI' COME PREVISTO DALLA D.G.R.V. N. 841 DEL 31.03.2009: ADOZIONE.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

PREMESSO che:

- la Legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 32, comma 20, prescrive che i progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche devono essere conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503);
- il successivo comma 21 dello stesso articolo 32 prescrive che per gli edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alle disposizioni di cui al citato D.P.R. 384/1978, devono essere adottati, da parte delle Amministrazioni competenti, specifici Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), definendone obiettivi e finalità, nonché struttura ed articolazione;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), all'art. 24, comma 9, prescrive che i piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata Legge 41/1986 vengano integrati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici pubblici, anche gli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili;
- il successivo comma 11 dello stesso articolo 24 impone l'adeguamento dei regolamenti edilizi - comunali alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), all'art. 4, definendo i criteri generali di intervento relativi agli spazi pubblici ed alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (percorsi pedonali, aree verdi, piazze, parcheggi, ecc.) segnala la necessità di realizzare itinerari accessibili alle persone con ridotte od impedito capacità motorie e sensoriali;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell'Edilizia), recepisce all'art. 82, comma 8, i sopra citati commi 9 e 11 dell'art. 24 della L. 104/1992;
- la Legge regionale del Veneto 12 luglio 2007, n. 16 (Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche) delega alla Giunta regionale il compito di dettare disposizioni per la redazione e revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) autorizzando la stessa ad assegnare contributi ai Comuni che redigono o revisionano i piani suddetti;
- la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) riconosce il diritto alla mobilità e alla piena fruizione degli spazi collettivi come condizione necessaria alle persone con disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale;
- la D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 approva le "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)";
- il PEBA ha la funzione di coordinare e programmare interventi che coinvolgano sia strutture che spazi di raccordo fra esse, consentendo la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso, e non solo nelle sue singole parti;
- l'obiettivo dello studio è analizzare le condizioni di accessibilità alle strutture pubbliche (edifici comunali ad uso pubblico, principali strutture di interesse pubblico anche non comunali) e agli spazi urbani (giardini e parchi pubblici, marciapiedi, parcheggi, piazze, ecc), al fine di individuare le barriere da eliminare e

predisporre un piano di intervento coordinato in base alle priorità degli interventi, le modalità generali e relativi costi;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha ritenuto di mettere in atto tutte le attività propedeutiche alla predisposizione, adozione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), come strumento per una pianificazione e una programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici.

VISTO:

- la deliberazione n. 913 del 28 giugno 2019 con al quale la Giunta regionale ha approvato un avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la redazione e la revisione dei PEBA da parte dei Comuni del Veneto;
- la domanda per l'assegnazione del contributo regionale di cui alla nota prot. 52317 del 17/07/2019;
- il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 115 del 29 agosto 2019 pubblicato nel BUR n. 119 del 18/10/2019, con il quale sono state approvate le graduatorie dei comuni ammessi a finanziamento e il comune di Jesolo risulta assegnatario di un contributo di progettazione relativo all'incarico per la redazione del piano pari al 50% della spesa sostenuta;
- la D.G.R. del Veneto n. 994 del 21 luglio 2020 con la quale è stato prorogato il termine per presentazione della domanda di erogazione del contributo al 30 settembre 2021.

CONSIDERATO che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 104 del 27/01/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), all'arch. Stefano Maurizio iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia con il n. 1692.

PRESO ATTO che:

- in data 30 luglio 2020 è stato reso noto a tutta la cittadinanza tramite il sito istituzionale nonché alle Associazioni e le organizzazioni rappresentative delle varie attività presenti nel territorio, l'invito a partecipare alla presentazione del PEBA e distribuito un questionario per la consultazione, al fine di raccogliere proposte in merito alla predisposizione del piano, così come previsto al punto 3.1 della D.G.R. del Veneto n. 841/2009;
- in data 07 agosto 2020 il tecnico incaricato arch. Maurizio Stefano ha presentato il PEBA precisando che, seguito dall'emergenza epidemiologica da covid-19, suddetta presentazione è avvenuta attendendosi ai protocolli previsti e trasmessa in diretta sul canale youtube della città di Jesolo e sulla pagina ufficiale facebook.

VISTO il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, a firma all'arch. Stefano Maurizio, acquisito al protocollo del Comune in data 07/08/2020 con prot. n. 49672 e integrato in data 15/09/2020 prot. 57473, e costituito dai seguenti elaborati:

| | |
|---|----------------------------|
| - Relazione generale | Prot. 57473 del 15/09/2020 |
| - Tavola inquadramento generale | Prot. 57473 del 15/09/2020 |
| - n. 30 fascicoli relativi agli edifici | Prot. 49672 del 07/08/2020 |
| - n. 93 fascicoli relativi alle aree urbane | Prot. 49672 del 07/08/2020 |

VISTO che la relazione illustra le seguenti fasi operative del piano:

- Progettazione del programma informatico;
- Indagine conoscitiva della realtà territoriale;
- Partecipazione;
- Analisi degli edifici e dei percorsi;
- Proposte specifiche, in loco, atte all'eliminazione delle barriere e al miglioramento del comfort ambientale, con stima dei costi;
- Individuazione delle priorità di intervento;
- Elaborazione dei dati in formato grafico-descrittivo;
- Stralci ipotizzati;
- Formazione dei tecnici.

CONSIDERATO che:

- l'elaborazione del PEBA costituisce il presupposto per la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi dell'Amministrazione comunale, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3.2 dell'Allegato A alla D.R.G. n. 841 del 31 marzo 2009 che dispone che i piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione.

DATO ATTO che:

- la L.R. 12 luglio 2007 n. 16 in premessa citata all'art. 9 (Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche) prevede che *"1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8 (PEBA), i Comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica <omissis>. 2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1."*
- nell'allegata relazione generale del PEBA vengono riportati i quadri generali di stima per l'attuazione degli interventi sugli spazi urbani e sugli edifici;
- la programmazione di tale spesa potrà essere inserita in dieci o più annualità, a seconda della disponibilità di bilancio e delle priorità individuate, così come previsto nella Relazione.

DATO ATTO inoltre che nelle previsioni di bilancio verranno previste, nelle varie annualità, somme da destinare ad interventi di eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche, così da poter programmare ed attuare gli interventi previsti dal PEBA.

VISTO l'Art. 3.3 – Procedure di approvazione e revisione del PEBA dell'Allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 che prevede quanto segue:

1. <omissis>;

2. *Il PEBA viene adottato dall'organo esecutivo dell'Ente (Giunta, Consiglio Direttivo o altro organo avente le medesime funzioni). <omissis>;*

3. *Entro otto giorni dall'adozione, il PEBA è depositato presso la sede dell'Ente a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'ente e mediante affissione di manifesti. Qualora l'Ente disponga di un sito internet deve provvedere a pubblicarne notizia; l'Ente può inoltre attuare ogni forma di divulgazione ritenuta opportuna.*

4. *Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'organo politico-amministrativo (Consiglio, Consiglio di Amministrazione o altro organo dotato delle medesime funzioni) decide sulle stesse ed approva il PEBA.*

5. *– Copia integrale del PEBA approvato è trasmessa, in formato elettronico, alla Regione -Direzione Lavori*

Pubblici (oggi Regione Veneto – Direzione Lavori Pubblici – Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione

Infrastrutture, Trasporti e Logistica), corredata da copia del relativo provvedimento di approvazione, ed è depositata presso la sede dell'ente per la libera consultazione.

6. *I piani approvati ai sensi delle presenti disposizioni hanno validità 10 anni ed entro tale termine ne deve essere prevista la completa attuazione. <omissis>;*

RITENUTO di dover procedere all'adozione del PEBA – Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche secondo gli elaborati redatti all'arch. all'arch. Stefano Maurizio, acquisito al protocollo del Comune in data 07/08/2020 con prot. n. 49672 e integrato in data 15/09/2020 prot. 57473, redatto secondo l'allegato A della D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009.

VISTI:

- l'art. 32, commi 20 e 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

- l'art. 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), recepito all'art. 82, comma 8, del DPR 380/2001 – T.U. dell'Edilizia;
- la Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 (Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche);
- la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 (Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche).

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 3.3, comma 2, dell'Allegato A della DGR n. 841 del 31 marzo 2009, il PEBA – Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Saccolongo, redatto all'arch. Stefano Maurizio iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia con il n. 1692, acquisito al protocollo del Comune in data 07/08/2020 con prot. n. 49672 e integrato in data 15/09/2020 prot. 57473, redatto secondo l'allegato A della D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 e costituito dai seguenti elaborati:

| | |
|---|----------------------------|
| - Relazione generale | Prot. 57473 del 15/09/2020 |
| - Tavola inquadramento generale | Prot. 57473 del 15/09/2020 |
| - n. 30 fascicoli relativi agli edifici | Prot. 49672 del 07/08/2020 |
| - n. 93 fascicoli relativi alle aree urbane | Prot. 49672 del 07/08/2020 |

2. di disporre che il PEBA venga depositato, per trenta giorni consecutivi, presso la segreteria generale del comune di Jesolo, al fine di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione e la formulazione, nei successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, dandone adeguata informazione tramite avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'Ente, nel sito Internet comunale e tramite ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
3. di dare atto che nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale deciderà sulle eventuali osservazioni e sull'approvazione del PEBA;
4. di dare atto che l'approvazione del PEBA da parte del consiglio comunale costituirà il presupposto per la definizione del programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e delle relative spese, da realizzarsi secondo le disponibilità di bilancio e le priorità individuate nel PEBA stesso, finanziando la realizzazione di tali interventi con almeno il 10% dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e con le sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, così come previsto dall'art. 9 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16;
5. di dare atto che, una volta approvato, il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 3.2 dell'Allegato A alla DGR n. 841 del 31 giugno 2009 che prevede che i piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione;
6. di indicare l'unità organizzativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato di espletare le procedure connesse al deposito e alla pubblicazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo le modalità previste dall'art. 3.3 dell'allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009.

L'ASSESSORE
Otello Bergamo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.